CAMERA DEI DEPUTATI N. 1501

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

—

Istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport

Presentata il 21 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Credo sia giunta l'ora di dare una risposta chiara, precisa e concreta a tutti gli studenti ed insegnanti dell'ISEF che ci domandano da svariati anni di porre termine alla loro *assurda situazione*.

E da lungo tempo, infatti, che si chiede l'istituzione di un corso di laurea per far cessare finalmente la disparità che subiscono i nostri ragazzi nei confronti dei loro colleghi europei (inglesi, francesi e tedeschi in testa) che, sulla scia di quanto già accade da molti anni negli USA ed in Giappone, ricevono, a coronamento del corso di studio, il diploma di laurea. Ed è proprio questo punto che rende importante ed urgente questa proposta di legge. Allo stato attuale c'è il rischio per i nostri studenti di non essere in grado di fronteggiare l'offerta proveniente dai nostri *partners* europei solo per la diversa natura del titolo di studio e non per una reale superiorità di preparazione, e proprio questa disparità potrà rendere quasi impossibile la concorrenza tra insegnanti italiani ed esteri.

In quest'ottica nel marzo del 1993 è stato approvato in Senato il testo unificato delle proposte di legge nn. 40, 498 e 514 concernente l'ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le università, ma tale proposta anzichè arrivare alla Camera per la dovuta discussione fu deferita alla commissione competente e, purtroppo, il provvedimento decadde a causa dello scioglimento delle Camere.

Da allora nulla è stato fatto, e questa proposta vuole andare a toccare nuovamente questo argomento al fine di porne termine.

La presente proposta di legge istituisce i « corsi di laurea di educazione fisica e dello sport » presso le facoltà dove è già presente l'ISEF con i suoi istituti. Il corso

avrà una durata di quattro anni di cui i primi tre comuni a tutti gli studenti ed il quarto anno di indirizzo che sarà diviso in questi due rami:

a) didattico-cinesiologico;

b) sportivo.

Particolare importanza sociale riveste il primo indirizzo che nasce con l'obiettivo di preparare i ragazzi sia all'insegnamento scolastico che all'attività di riabilitazione per soggetti handicappati.

Quando è nata la legge che istituiva l'ISEF, la n. 88 del 7 febbraio 1958, essa istituì e regolò l'ordinamento e il corso di studi seguendo gli schemi vigenti nelle due disciolte accademie di educazione fisica, quella maschile a Roma e quella femminile ad Orvieto, nate con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Quindi ci ritroviamo con una istituzione scolastica vecchia di sessanta anni che dobbiamo rivedere al fine di apportare le necessarie modifiche per tenerla al passo con i tempi.

Ed è proprio la revisione di questa istituzione che consentirà all'Italia di avere degli insegnanti che siano dei veri professionisti e sappiano educare allo sport i propri alunni avviandoli verso l'attività sportiva a loro più congeniale, ponendo così fine a questi anni bui fatti di mediocrità ed improvvisazione dovuta ad una scarsa, se non totale, assenza di gratificazione professionale per degli insegnanti non laureati e non retribuiti secondo il loro reale valore.

Questa proposta, infatti, vuole essere solo il primo passo verso una riforma ancora più forte e sostanziale del sistema di insegnamento dell'educazione fisica.

Si richiede a gran voce di istituire la figura del maestro elementare di educazione fisica che consentirebbe, finalmente, l'effettiva applicazione di ciò che viene studiato in materia di pedagogia all'ISEF. Certo affiancare un altro maestro a quello già esistente sarebbe probabilmente oneroso per lo Stato; ma quanto ne gioverebbero i bambini dai 6 ai 10 anni a ricevere questo tipo di insegnamento da persone che escono dalle facoltà di educazione fisica e dello sport ?

A questa domanda la proposta di legge in esame non può né vuole rispondere; mi auguro però che lo faccia al più presto il Ministro della pubblica istruzione insieme ad una riforma più radicale dell'intero settore scolastico che magari innalzi l'orario di educazione fisica da due a tre ore equiparandolo al resto d'Europa.

Con la nascita del corso di laurea, questa proposta prevede l'istituzione di un albo professionale dei docenti di educazione fisica che legittimi in via definitiva la nascita di questa nuova figura nell'ambito dell'istruzione italiana. Questo albo, inoltre, non avrà alcun peso per le casse statali poichè viene previsto il totale autofinanziamento per la sua costituzione e gestione. Oltretutto esso servirà da garanzia per i proprietari di palestre di ogni genere che potranno controllare effettivamente la regolarità degli aspiranti istruttori.

Per risolvere la disparità che si sarebbe creata con i due titoli di studio, si è ritenuto opportuno equiparare i diplomi antecedenti questa proposta di legge alla laurea con la possibilità, per chi voglia approfondire la materia o per chi voglia andare a lavorare all'estero, per i semplici diplomati di conseguire al termine della frequentazione del corso integrativo di un anno, il diploma di laurea.

Onorevoli colleghi, a conclusione della presentazione di questa proposta di legge vogliamo fare appello alla sensibilità del Parlamento perché si rifletta bene sulla situazione degli studenti ISEF. È necessario avviare una sostanziale riforma del loro sistema di studio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport).

1. A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 è istituito il corso di laurea in educazione fisica e sport.

2. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, e gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, assumono la denominazione di « Facoltà universitarie di educazione fisica e dello sport ».

3. Le facoltà di cui al comma 2 organizzano settori di ricerca al fine di promuovere l'indagine scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport, con lo scopo anche di fornire cultura scientifica e tecnica adeguata a coloro che intendono dedicarsi agli studi e ai problemi relativi alla sperimentazione e alla didattica concernenti:

a) l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) la ricerca scientifica sperimentale finalizzata alla formazione di docenti delle discipline sportive;

c) l'esercizio dell'attività del movimento umano finalizzato alla didattica e alla ricerca scientifica nel campo della riabilitazione ed ogni altra problematica attinente alla scienza dell'educazione fisica per le attività motorie.

ART. 2.

(Natura giuridica degli Istituti universitari di educazione fisica e dello sport).

1. Gli Istituti universitari di educazione fisica e dello sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa didattica e discipli-

nare nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma).

1. A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 è istituita la facoltà di educazione fisica e dello sport presso l'università « Tor Vergata » di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato nominati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università « Tor Vergata » di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Tutti gli altri istituti parificati all'ISEF statale di Roma devono essere soppressi ed i relativi patrimoni trasferiti, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alle università locali che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai predetti istituti.

5. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Sedi di studio).

1. Gli studi e le attività previste dall'articolo 1 si svolgono presso le facoltà universitarie statali di educazione fisica e dello sport e prevedono un corso di studi triennale comune ed un quarto anno di indirizzo, al termine del quale viene rilasciato il diploma di laurea in educazione fisica e sport, che ha valore di titolo accademico.

2. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea, possono essere istituite scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizini dell'ordinamento universitario con particolare riferimento allo studio delle scienze biologiche applicate al movimento.

ART. 5.

(Corso di laurea).

1. All'elenco delle lauree di cui alle tabelle I e II allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

2. Il corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo ha la durata di quattro anni, di cui i primi tre comuni ai vari indirizzi e il quarto di specializzazione, ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) didattico-cinesiologico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, e per la preparazione all'attività riabilitativa per soggetti handicappati per fatti patologici o traumatici;

b) sportivo, per gli impieghi tecnici in relazione alla preparazione atletica nelle varie branche dello sport.

ART. 6.

(Ordinamento didattico).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito,

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport, secondo i princìpi stabiliti nell'articolo 5 della presente legge.

ART. 7.

(Ammissione).

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in educazione fisica e sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valida per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari. L'ammissione prevede il superamento di una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonchè una prova scritta di carattere scientifico-culturale.

ART. 8.

(Programmazione dell'accesso).

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti, tenuto conto delle capacità ricettive delle singole facoltà ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dell'Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo agli sbocchi professionali.

ART. 9.

(Attribuzione degli insegnamenti).

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Gli insegnanti di educazione fisica laureati concorrono all'attribuzione delle cattedre ciascuno nell'ambito della propria competenza.

ART. 10.

(Dottorato di ricerca).

1. L'attività di ricerca scientifica si svolge nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 11.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati).

1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati possono conservare piena autonomia amministrativa. A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 sono trasformati in « Facoltà universitarie di educazione fisica e sport » e debbono presentare un piano di adeguamento delle norme statutarie e un piano di finanziamento inerente alla prevista trasformazione.

2. Gli istituti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con le Regioni e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture ed impianti sportivi.

ART. 12.

(Inquadramento del personale docente).

1. I professori degli attuali istituti superiori di educazione fisica che abbiano svolto almeno un quinquennio di insegnamento, ivi comprese le figure di collaboratori didattici, nelle materie del gruppo scientifico-culturale e del gruppo tecnico-addestrativo, sono, previo giudizio di idoneità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, inquadrati nel ruolo di professori ordinari.

2. Coloro che abbiano svolto attività di insegnamento effettivo nelle materie del gruppo scientifico-culturale e del gruppo tecnico-addestrativo per un periodo inferiore al quinquennio, ma superiore al bien-

nio, tenuto conto dell'esperienza di lavoro conseguita negli istituti superiori di educazione fisica, sono inquadrati, previo giudizio di idoneità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, quali ricercatori nel raggruppamento delle discipline determinate da apposito decreto su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

3. Partecipano altresì al giudizio di idoneità di cui al comma 1 e 2 i docenti che, pur non avendo maturato il quinquennio o il biennio, siano in possesso del diploma di laurea rilasciato da università dello Stato e abbiano pubblicato opere di interesse scientifico e culturale recensite da docenti universitari del corrispondente indirizzo scientifico o di quello storico-letterario.

ART. 13.

(Inquadramento del personale non docente).

1. Il personale non docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati viene assegnato al ruolo ad esaurimento delle facoltà universitarie di educazione fisica e dello sport. Esso conserva i diritti alla progressione economica e giuridica conseguita durante il servizio negli istituti superiori di educazione fisica.

ART. 14.

(Ufficio studi e coordinamento).

1. Presso la facoltà universitaria di educazione fisica e dello sport della seconda università degli studi di Roma è istituito l'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica sulle attività ginnico-sportive e pedagogiche, che opera con la collaborazione dei dipartimenti di educazione fisica delle università delle altre città, tenendo conto dei risultati degli studi e delle ricerche da questi conseguiti.

2. Svolgono analoga azione di coordinamento, come previsto nel comma 1:

a) La facoltà universitaria di educazione fisica e dello sport dell'Università di

Napoli per le attività didattiche sportive e professionali del mare: nuoto, tuffi, palla a nuoto, sci nautico, vela, canottaggio, motonautica, ricerca subacquea, pesca subacquea, gare di apnea ed ogni altra attività inerente alla ricerca sul fondo marino;

b) la facoltà universitaria di educazione fisica e dello sport dell'Università dell'Aquila, per le attività didattiche, sportive e professionali della montagna: scuola di scalata, di roccia, di sci e di tutti gli altri sport invernali sulla neve.

ART. 15.

(Corsi di volo e acrobatica).

1. Le facoltà universitarie di educazione fisica e dello sport possono istituire corsi di acrobatica, paracadutismo e volo.

2. A tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni con le sedi regionali del CONI, con clubs aeronautici e con scuole di paracadutismo. Particolari convenzioni possono istituire con istituti tecnici aeronautici.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla educazione professionale dei giovani, ai quali viene fornita una ulteriore specializzazione, curandone così la vocazione e l'interesse per l'inserimento nelle attività lavorative connesse al settore aeronautico.

ART. 16.

(Norma transitoria).

1. I diplomi rilasciati dai disciolti istituti superiori di educazione fisica e tutte le abilitazioni conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia e sono equiparati al titolo di laurea in educazione fisica e sport.

2. Tutti coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dai disciolti ISEF possono, previa richiesta, svolgere un anno di corso supplementare integrativo per conseguire il diploma di laurea in educazione fisica e sport.

3. Per tutti i concorsi pubblici saranno ritenuti equipollenti i due titoli di studio, a seguito del comma 1 del presente articolo.

ART. 17.

(Albo dei docenti di educazione fisica).

1. È istituito l'albo professionale dei docenti di educazione fisica. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei docenti di educazione fisica, che è articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'albo e dell'ordine è a totale carico degli iscritti.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo di cui al presente articolo, disciplinando altresì l'istituzione delle sedi regionali dell'ordine e del consiglio nazionale ed i procedimenti elettorali delle cariche direttive.